



COMUNE DI PORTALBERA

PROVINCIA DI PAVIA

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'anno **2021** il giorno **28** del mese di **Maggio** alle ore 21.00 in modalità telematica in videoconferenza secondo modalità che garantiscono l'identificazione dei presenti e l'espressione di intervento e di voto, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Bruni Pierluigi	SI	Gramegna Maurizio	SI
Brigada Lorella	SI	Covini Cristina Maria	SI
Pernice Mauro	SI	Brigada Andrea	SI
Magnani Gianpiero	SI	Contini Guido	SI
Bonacina Roberto	SI		
Bozzarelli Simona	SI		
Rovati Angela Maria	SI		

Presenti : 11 Assenti : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Elisabetta D'Arpa.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Bruni Pierluigi.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.

DATO ATTO CHE LA SEDUTA SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra l'argomento con il contributo del Responsabile del Servizio Finanziario e del Segretario Comunale.

Premesso che l'ente ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023 tramite deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 30-12-2020;

Considerato che l'art. 3 comma 2 del D.L. n. 56 del 30 aprile 2021 ha posticipato al 31 maggio 2021 il termine ultimo per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e di conseguenza del Regolamento Canone Unico patrimoniale;

Visto l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: *“A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”*.

Richiamata la disciplina inerente il suddetto “canone”, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Considerato che il suddetto “canone” sostituisce le seguenti entrate: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio*

delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.

Preso atto che il legislatore non ha ricompreso tra le occupazioni assoggettabili al nuovo canone le occupazioni effettuate su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio; mentre per le esposizioni pubblicitarie non è stata ricompresa nel presupposto del canone la pubblicità sonora;

Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;

Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;

Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);

Ritenuto altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, il canone di concessione per*

l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*.

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: *“Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”*.

Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge n.160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente.

Visti, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge n.160/2019 che definiscono la tariffa base annua e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Ritenuto che le tariffe standard del canone di cui al comma 816 dell'art. 1, della Legge 160/2019, possono essere modificate dalla Giunta Comunale sulla base di coefficienti, della finalità e della zona del territorio comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone.

Ritenuto altresì, che l'applicazione delle tariffe standard di legge sulla base di coefficienti rappresenta una modalità che, oltre a rispettare le disposizioni legislative, deve consentire anche di garantire un'equa applicazione del canone al fine di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle dei tributi e dei canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone.

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. gli artt. 52 e 53 del D. Lgs. n. 446/1997 relativi all'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e di tutte le entrate comunali, ed in particolare l'art. 52, comma 5, lett. b) il quale prevede che le relative attività siano affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: *“1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, istituito presso il Ministero delle Finanze; 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore ...”*.

Considerato che le problematiche organizzative della gestione diretta del nuovo canone, in particolare per la carenza di personale e di adeguati strumenti software di gestione sono tali da preferire l'esternalizzazione del servizio;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

Visto il parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Astenuti n. 0 Contrari n. 0,

DELIBERA

- 1) di istituire il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;
- 2) di approvare il “Regolamento comunale del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai sensi del combinato disposto delle norme citate in premessa;
- 3) di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dal 01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 legge 388/2000;
- 4) per il solo anno 2021 il termine di versamento del canone patrimoniale permanente, sia parte pubblicitaria che occupazioni suolo, è differito alla data del 30/06/2021;
- 5) di dare atto che il nuovo “canone” dal momento della sua entrata in vigore

sostituisce le seguenti entrate tributarie: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

- 6) di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere ,

Con votazione resa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11, Astenuti n. 0 Contrari n.0,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021** / **11**

Ufficio Proponente: **Ufficio Struttura 1**

Oggetto: **APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Struttura 1)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2021

Il Responsabile di Settore

Dott. Pasquale Romanazzi

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/05/2021

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Pasquale Romanazzi

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
BRUNI PIERLUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ELISABETTA D'ARPA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Portalbera. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Bruni Pierluigi;1;24525712480602201046786627975524102655
ELISABETTA D'ARPA;2;5402722